

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI CALVATONE**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**C O P I A**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

*Nr. Progr.*                **18**

*Data*                    **13/04/2022**

*Seduta NR.*             **3**

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 13/04/2022*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 13/04/2022 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 39 - comma 3 - T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.*

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>      | <i>Pre.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i>              | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pre.</i> |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| PATELLI VALERIA            | S           | SIMONAZZI MONICA      | S                        | MALINVERNO ANDREA     | S           |
| CAPRA PAOLO                | S           | OTTOBONI MAURIZIO     | S                        |                       |             |
| ARDOLI THOMAS              | S           | CAVANZANI MONIA       | S                        |                       |             |
| PINI GIANNI                | S           | MALERBA LARA          | S                        |                       |             |
| BERETTA TAMARA             | S           | PINI PIERPAOLO        | S                        |                       |             |
| <i>Totale Presenti: 11</i> |             |                       | <i>Totali Assenti: 0</i> |                       |             |

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CANDELA SABINA.*

*In qualità di SINDACO, il PATELLI VALERIA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.*

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- Con convenzione sottoscritta in data 08/07/2020, questa amministrazione ha aderito alla “CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA IL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA, L’UNIONE LOMBARDA “TERRE DI PIEVI E CASTELLI” E L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA NELL’AMBITO DELL’AGGREGAZIONE ACL\_12.”
- questo Comune ha attivato l’impianto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela della sicurezza urbana ed alla prevenzione e repressione dei reati;

DATO ATTO CHE il Parlamento Europeo in data 27 Aprile 2016 approvava il Regolamento UE N. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTA la Direttiva UE N. 2016/680 del 27 Aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, N. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO necessario di dover regolamentare l’utilizzo dell’impianto di videosorveglianza conformemente alle predette normative ed a quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

RITENUTO opportuno procedere ad approvare apposito Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale, in ottemperanza del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ACQUISITO, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano contrari e astenuti nessuno, espressi dai N. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- DI APPROVARE ED ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/1990;
- DI APPROVARE il Regolamento Comunale sul trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge N. 241/90 come modificata dalla Legge N.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, N. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche e integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente, o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, N. 1199;
- DI TRASMETTERE, la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale approvato all'Ufficio Polizia Locale, alla Prefettura U.T.G. e al Garante per la Privacy;
- DI PRENDERE ATTO che sul presente documento è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- DI DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line del sito web istituzionale dell'Ente, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 267/2000 e del D.Lgs N. 33/2013.
- DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, stante la necessità e l'urgenza di poter procedere in merito

**COMUNE DI CALVATONE**

**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Proposta **18** del **09/04/2022**

Numero Delibera **18** del **13/04/2022**

Settore/Servizio: **Area Tecnica / UFFICIO TECNICO**

---

OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 13/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to BRAGA LUCA

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

**FAVOREVOLE**

---

Data 13/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa BERNARDELLI BARBARA

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*F.to VALERIA PATELLI*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **23/04/2022** al **08/05/2022** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, 23/04/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati, è divenuta esecutiva il **03/05/2022**, dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to DOTT.SSA SABINA CANDELA*

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

*DOTT.SSA SABINA CANDELA*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

# Regolamento Comunale sul trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13.04.2022*

IL SINDACO  
Avv. Valeria Patelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Sabina Candela

*INDICE*

*CAPO I*

*PRINCIPI GENERALI*

- Art. 1** Premessa
- Art. 2** Principi generali
- Art. 3** Definizioni
- Art. 4** Ambito di applicazione
- Art. 5** Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

*CAPO II*

*IMPIANTO, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI  
INCARICATI DEL TRATTAMENTO E MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI*

- Art. 6** Caratteristiche tecniche dell'impianto
- Art. 7** Sala controllo
- Art. 8** Notificazione
- Art. 9** Titolare del trattamento
- Art. 10** Responsabile del trattamento
- Art. 11** Incaricati del trattamento
- Art. 12** Modalità di raccolta e di trattamento dei dati
- Art.13** Accesso ai dati
- Art. 14** Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia
- Art. 15** Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 16** Accesso ai sistemi a parole chiave
- Art. 17** Informativa
- Art. 18** Limiti alla conservazione delle immagini
- Art. 19** Cautele da adottare per i dati video ripresi

***CAPO III***

***DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI***

- Art. 20**        **Diritti dell'interessato**
- Art. 21**        **Sistemi integrati di videosorveglianza**
- Art. 22**        **Ulteriori avvertenze per i sistemi di videosorveglianza posti in essere da  
enti pubblici e, in particolare, da enti territoriali**
- Art.23**        **Sicurezza dei dati**
- Art.24**        **Istituti scolastici**
- Art.25**        **Il deposito dei rifiuti**
- Art. 26**        **Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 27**        **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

***CAPO IV***

***TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI***

- Art. 28**        **Tutela**
- Art. 29**        **Provvedimenti attuativi**
- Art. 30**        **Norma di rinvio**
- Art. 31**        **Pubblicità del regolamento**
- Art. 32**        **Entrata in vigore**

## CAPO I

### *PRINCIPI GENERALI*

#### **Art. 1       PREMESSA**

1.     Con convenzione sottoscritta in data 08/07/2020, questa amministrazione ha aderito alla “CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE TRA IL COMUNE DI PIADENA DRIZZONA, L’UNIONE LOMBARDA “TERRE DI PIEVI E CASTELLI” E L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI CALVATONE E TORNATA NELL’AMBITO DELL’AGGREGAZIONE ACI\_12.”

L’art. 7 di detta convenzione prevede:

#### *ART.7 ENTE CAPO CONVENZIONE*

*1) Gli Enti facenti parte della convenzione denominata “ACI\_12” individuano il Comune di Piadena Drizzona quale Ente capofila presso il quale è fissata la sede amministrativa e operativa dell’ufficio unico di Polizia Locale.*

*2) Le funzioni di Responsabile del servizio convenzionato sono svolte dal responsabile dell’Area di Polizia Locale di Piadena Drizzona, nominato dal Sindaco di Piadena Drizzona, sentita la Conferenza dei Sindaci.*

*3) Gli Enti partecipanti sono tenuti a rimborsare le spese di funzionamento secondo i criteri e le modalità stabilite dalla conferenza dei Sindaci, da pagarsi semestralmente.*

*4) L’ente capo convenzione è tenuto semestralmente al versamento delle sanzioni amministrative nei confronti dell’ente nel cui territorio sono state rilevate le infrazioni.*

L’art. 11, di detta convenzione prevede:

#### **ART. 11 COMPITI DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO CONVENZIONATO**

*1) Il responsabile di posizione organizzativa del Servizio Convenzionato di Polizia Locale risponde della disciplina e dell’impiego tecnico operativo degli appartenenti al Servizio, per le ore che gli stessi prestano in convenzione*

*2) Svolge in particolare l’attività di coordinamento all’interno delle ore a disposizione del servizio di Polizia associata al cui espletamento lui stesso concorre*

*3) Il responsabile di posizione organizzativa:*

*[...] d) Cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte. [...]*

2.     Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza fissi e portatili gestiti ed impiegati dal

Comune di Calvatone, Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

3. Garantisce altresì i diritti delle persone fisiche, giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

## **Art. 2 PRINCIPI GENERALI**

1. Il principio di liceità consente la raccolta e l'uso delle immagini qualora esse siano necessarie per adempiere ad obblighi di legge o siano effettuate per tutelare un legittimo interesse. La videosorveglianza comunale è consentita, senza necessità di alcun consenso.

2. Il principio di necessità prevede che i sistemi informativi e i programmi informatici vengano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali/identificativi, consentendone l'impiego anonimo e solo in caso di stretta necessità (codice privacy, art. 3 da adesso in poi Codice). Pertanto va escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone (ad es: sistemi di monitoraggio del traffico), i sistemi debbono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese d'insieme ed il software dei sistemi deve preventivamente essere configurato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.

3. La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, pur essendo consentiti margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, non sono ammesse scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Va in generale evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili (come controlli da parte di addetti e sistemi di allarme).

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

4. Il principio di finalità prevede che gli scopi perseguiti debbano essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11 comma 1 lettera b del Codice). È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3 DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) per “*banca di dati*”, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;

d) per “*titolare*”, L'Ente Locale Comune di Calvatone, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per “*responsabile*”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per “*incaricato*”, la persona fisica nominata dal responsabile che ha la possibilità d'utilizzare la centrale operativa di controllo o di accedere alle immagini ed alle registrazioni operando da altra centrale operativa di polizia;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- g) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per “*Codice*”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- m) per “*Piattaforma*”, la strumentazione tecnologica atta a permettere la visione e la temporanea registrazione posta in essere con il sistema di Videosorveglianza.
- n) per “*Centrale operativa di controllo*”, il luogo ove vengono visionate e gestite le immagini da parte del personale autorizzato.

**Art. 4            AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, di trattamento e conservazione dei dati personali realizzato mediante l’impianto di sistemi di videosorveglianza attivati nel Comune di Calvatone collegati alla sala di controllo presso il Servizio di Polizia Locale e visualizzabili da parte del Comando Stazione Carabinieri e di altre Forze di Polizia, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 5            FINALITÀ ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEO  
SORVEGLIANZA,**

1. Le finalità perseguite attraverso l’attivazione di un sistema di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni proprie dell’amministrazione comunale previste

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

dalla legge (D.lgs. 267/2000, D.P.R. 616/1977, L. 65/1986, L.R. n. 6/2015), nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti al fine di:

- a) aumentare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle medesime, prevenire ed accertare i reati; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia, come previsto nel documento progettuale dell'architettura di sistema sottoposto al parere del comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
- b) identificare, in tempo reale, luoghi e ragioni di ingorghi per consentire, fra l'altro, il pronto intervento della Polizia Locale;
- c) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
- d) rilevare dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e l'eventuale predisposizione dei piani comunali del traffico;
- e) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana o l'ordine pubblico, consentendo l'intervento degli operatori;
- g) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- h) Proteggere l'incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, l'accertamento o repressione dei reati, la razionalizzazione ed il miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla Legge;
- i) raccogliere le segnalazioni dei dispositivi di lettura targa per procedere al controllo immediato sul posto dei veicoli in transito con accertamento di eventuali violazioni;
- l) rilevare, prevenire ed accertare le infrazioni quale attività svolta da soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla Legge;
- m) la protezione delle proprietà;
- n) controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche e monitorare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti;
- o) l'acquisizione di prove.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **CAPO II**

### ***IMPIANTO, OBBLIGHI DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE E DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO E MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI***

#### **Art. 6 CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO**

1. Il sistema si compone di telecamere per la visualizzazione del solo contesto, di telecamere per lettura targhe e contemporanea visualizzazione di contesto, tutte collegate da una rete di comunicazione dati wireless/fibre ottiche connessa alla sala controllo posta presso la sede del Servizio della Polizia Locale ove sarà possibile visualizzare le immagini e registrarle. La visualizzazione delle immagini e delle registrazioni sarà possibile anche presso il Comando Stazione Carabinieri e presso le sale operative di altre Forze di Polizia. La visualizzazione del sistema di videosorveglianza sarà possibile inoltre da terminali portatili tramite collegamenti criptati e sicuri.

#### **Art. 7 SALA CONTROLLO**

1. La sala controllo è ubicata presso la sede del Servizio della Polizia Locale, al quale si può accedere tramite una porta di ingresso munita di serratura. I sistemi di registrazione sono opportunamente custoditi e protetti.

#### **Art. 8 NOTIFICAZIONE**

Il Comune di Calvatone nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, secondo il proprio modello organizzativo, adottato in conformità con la normativa in materia di ordinamento degli Enti Locali e con lo Statuto vigente, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

**Art. 9 TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Calvatone al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il titolare delega il responsabile allo svolgimento delle seguenti mansioni:
  1. adottare le idonee misure di sicurezza;
  2. adottare il documento programmatico di sicurezza;
  3. dovere di informativa agli interessati;
  4. vigilanza sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto;
  5. risposta all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati;

**Art. 10 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

1. Il Comandante della Polizia Locale è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Titolare.
2. Le competenze di spettanza del responsabile devono essere analiticamente specificate nell'atto di designazione.
4. Il responsabile è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.
5. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. Il responsabile può essere delegato dal titolare, oltre alle mansioni previste dal precedente articolo, a qualsiasi altro incarico connesso al trattamento.

#### **Art. 11 INCARICATI DEL TRATTAMENTO**

1. La nomina degli incaricati al trattamento spetta al responsabile, il quale deve designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.
4. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
7. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
8. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente articolo come eventualmente modificato ed integrato.

#### **Art. 12 MODALITA' DI RACCOLTA E DI TRATTAMENTO DEI DATI**

1. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposti dall'Amministrazione Comunale oppure, in caso di motivata urgenza e/o necessità, dal Comandante della Polizia Locale, in qualità di responsabile del trattamento, con apposito atto.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. La disposizione sul territorio delle telecamere e le modalità di ripresa vanno stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 5 del presente regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Regolamento.
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

3. La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di realizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e quindi garantire un elevato grado di sicurezza in particolare negli ambienti circostanti le scuole e comunque in tutti i luoghi di aggregazione.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Codice della Privacy.

5. Nel rispetto delle anzidette finalità e modalità di acquisizione, conformemente a quanto indicato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, possono essere integrati nel sistema comunale anche altri impianti di videosorveglianza installati a cura e spese di soggetti privati e/o di altri enti, in base a specifici protocolli di intesa; nei documenti verranno evidenziate tutte le specifiche misure di sicurezza previste per quanto riguarda le modalità di trasmissione dati alla sala operativa comunale e la manutenzione degli impianti. L'attivazione del collegamento dovrà essere resa nota agli interessati con il modello semplificato di informativa minima di cui al successivo articolo 17.



Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

**Art. 15 PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AI SISTEMI DI CONTROLLO**

1. L'accesso ai sistemi di controllo è consentito esclusivamente al titolare, o ad un suo delegato, al responsabile e al personale in servizio della Polizia Locale incaricato del trattamento dei dati.
2. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni, atte ad evitare estrazioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.
3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
4. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

**Art. 16 ACCESSO AI SISTEMI A PAROLE CHIAVE**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati come previsto nei punti precedenti.
2. Gli incaricati, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la password di accesso.

**Art. 17 INFORMATIVA**



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

**Art. 19 CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI**

1. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - a) al Titolare, al Responsabile e agli incaricati dello specifico trattamento;
  - b) alle Forze di Polizia per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia (le richieste devono pervenire in forma scritta a cura del Pubblico Ministero, mentre nel secondo caso la richiesta deve pervenire, sempre in forma scritta, a firma del Comandante del reparto di Polizia richiedente);
  - d) alla società fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di manutenzione o, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;
  - e) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
3. Nel caso di accesso alle immagini per indagini della Autorità giudiziaria o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
4. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

### **CAPO III**

#### ***DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI***

##### **Art. 20 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato esercita i diritti previsto dall'articolo 7 e seguenti del Codice. In particolare ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e, qualora presenti, l'accesso ai medesimi al fine di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

##### ***ART. 21 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA***

1. Nell'ambito dei trattamenti di videosorveglianza sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante: il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

3. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

***ART. 22 ULTERIORI AVVERTENZE PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA POSTI IN ESSERE DA ENTI PUBBLICI E, IN PARTICOLARE, DA ENTI TERRITORIALI***

1. Anche gli enti territoriali e, in generale, i soggetti pubblici operanti sul territorio effettuano attività di videosorveglianza in forma integrata, tramite la compartecipazione ad un medesimo sistema di rilevazione, al fine di economizzare risorse e mezzi impiegati nell'espletamento delle più diverse attività istituzionali.

2. È stato individuato al punto 4.6 del citato provvedimento del Garante un quadro di specifiche garanzie in ordine alle corrette modalità che vengono qui ulteriormente richiamate, in particolare con riferimento all'attività del controllo sul territorio da parte dei comuni, anche relativamente a quanto disposto in materia di videosorveglianza comunale.

In particolare:

a. l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

b. nei casi in cui un "centro" unico gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma

differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione.

3. Il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante, fuori dalle predette ipotesi, ed in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento, agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli).

#### **Art. 23 SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12.

2. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

4. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;

f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).

5. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Si dovrà trattare di un numero delimitato di soggetti, specie quando il titolare si avvale di collaboratori esterni, individuando altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

6. Viene stabilito che, in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini.

7. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono

essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.

#### **ART. 24      *ISTITUTI SCOLASTICI***

1. L'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione.

In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti.

È vietato, altresì, attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

#### **ART. 25      *IL DEPOSITO DEI RIFIUTI***

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

3. Il Comune di Calvatone potrà avvalersi di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di

Responsabile Esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

**Art. 26 CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

**Art. 27 DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

#### **CAPO IV**

##### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI**

#### **Art. 28 TUTELA**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

#### **Art. 29 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

#### **Art. 30 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. L. vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010.

#### **Art. 31 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

#### **Art. 32 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 13/04/2022. OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.